



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

195/502

CAMPIONATO LEGA PRO

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 22 Aprile 2015 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

""

GARA REGGINA – SAVOIA DEL 19 APRILE 2015

- Il Giudice Sportivo,
- rilevato dal supplemento arbitrale del 21.4.2015 che nella gara di cui al Com. Uff. n. 179/DIV del 3.4.2015 è stato ammonito il calciatore Di Michele David (A.C. Reggina 1919 S.r.l.) con conseguente ammonizione con diffida;
- preso atto, inoltre, che lo stesso calciatore Di Michele David (A.C. Reggina1919 S.r.l.) è stato ammonito anche nella gara indicata in oggetto come riportato sul Com. Uff. n. 194/DIV del 21.4.2015.

- Tutto ciò premesso,

d e l i b e r a

- di squalificare per una gara effettiva per recidività in ammonizione (IV INFR) il calciatore Di Michele David (Reggina).

IL GIUDICE SPORTIVO
F.to Not. Pasquale Marino
""

Publicato in Firenze il 22 Aprile 2015

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli

